

**CCR-VIA -- COMITATO DI COORDINAMENTO REGIONALE PER LA  
VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE**

**Giudizio n° 3349 del 25/02/2021**

**Prot. n° 2020/348821 del 19/11/2020**

**Ditta Proponente:** CARABINIERI FORESTALI – ABRUZZO MOLISE STAZIONE DI LANCIANO

**Oggetto:** Inquadramento giuridico del terreno di copertura delle cave

**Comune di Intervento:** Mozzagrogna

**Tipo procedimento:** Riscontro congiunto alla nota dei Carabinieri Forestali

**Presenti** (in seconda convocazione)

<b>Direttore Dipartimento Territorio – Ambiente (Presidente)</b>	<i>Ing. Domenico Longi (Presidente Delegato)</i>
<b>Dirigente Servizio Valutazioni Ambientali</b>	-
<b>Dirigente Servizio Gestione e Qualità delle Acque</b>	ASSENTE
<b>Dirigente Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio - Pescara</b>	<i>dott. Giovanni Cantone (delegato)</i>
<b>Dirigente Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche - Pescara</b>	<i>dott. Gabriele Costantini (delegato)</i>
<b>Dirigente Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio</b>	<i>ing. Eligio Di Marzio (delegato)</i>
<b>Dirigente Servizio Foreste e parchi - L'Aquila</b>	<i>dott. Sabatino Belmaggio (delegato)</i>
<b>Dirigente Servizio Opere Marittime</b>	ASSENTE
<b>Dirigente Servizio Genio Civile competente per territorio</b>	
<b>Pescara</b>	<i>ing. Vittorio Di Biase</i>
<b>L' Aquila</b>	<i>ing. Giovanni Antonio Ruscitti (delegato)</i>
<b>Dirigente del Servizio difesa del suolo - L'Aquila</b>	ASSENTE
<b>Dirigente Servizio Sanità Veterinaria e Sicurezza degli Alimenti</b>	<i>dott. Paolo Torlontano (delegato)</i>
<b>Direttore dell'A.R.T.A</b>	<i>dott.ssa Luciana Di Croce (delegata)</i>
<b>Esperti in materia Ambientale</b>	

Preso atto della documentazione trasmessa dai CARABINIERI FORESTALI – ABRUZZO MOLISE  
STAZIONE DI LANCIANO

## **IL COMITATO CCR-VIA**

In riferimento alla nota acquisita in atti al prot. n. 348821 del 19 novembre 2020, dei Carabinieri Forestali – Abruzzo Molise - Stazione di Lanciano, nella quale si rileva che nelle note inviate al reparto dall'ARTA Abruzzo e dalla Regione Abruzzo, Ufficio Attività Estrattive/DPC025, si “*effettuano valutazioni per il medesimo materiale, identificato nel terreno vegetale e cappellaccio di cava, completamente differenti, in ordine all'inquadramento giuridico (DPR 120/2017 Arta Abruzzo e D.lgs. 117/2008 DPC025)*” e che “*tale valutazione viene affrontata diversamente anche nelle conferenze dei servizi V.A. e V.I.A. [...] in cui le terre e rocce del terreno vegetale e cappellaccio vengono normate ai sensi del DPR 120/2017*” e si chiede di dirimere i quesiti posti affrontandoli in maniera univoca, si rappresenta quanto segue.

Il Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117 disciplina la gestione dei rifiuti delle industrie estrattive, che sono espressamente esclusi dalla parte IV del D. Lgs. 152/06, come previsto dall'art. 185 del D.Lgs. 152/06 al comma 2 lettera d).

L'Art.2 del decreto D.Lgs. 117/2008 “**Ambito di applicazione**” recita:

“1. **Il presente decreto si applica alla gestione dei rifiuti di estrazione** come definiti all'articolo 3, comma 1, lettera d), all'interno del sito di cui all'articolo 3, comma 1, lettera hh), e nelle strutture di deposito di cui all'articolo 3, comma 1, lettera r).

2. **Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente decreto e rimangono assoggettati alla disciplina settoriale in vigore:**

- a) i rifiuti che non derivano direttamente da operazioni di prospezione o di ricerca, di estrazione e di trattamento di risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave, quali, ad esempio, i rifiuti alimentari, gli oli usati, i veicoli fuori uso, le batterie e gli accumulatori usati;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di prospezione o di ricerca, di estrazione e di trattamento in offshore delle risorse minerali;
- c) l'inserimento di acque e il reinserimento di acque sotterranee quali definiti all'articolo 104, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, di seguito denominato: «decreto legislativo n. 152 del 2006», nei limiti autorizzati da tale articolo;
- d) i rifiuti radioattivi ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni.

3. **Ai rifiuti inerti e alla terra non inquinata** derivanti dalle operazioni di prospezione o di ricerca, di estrazione, di trattamento e di stoccaggio delle risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave, nonché ai rifiuti derivanti dalle operazioni di estrazione, di trattamento e di stoccaggio della torba **non si applicano gli articoli 7, 8, 11, commi 1 e 3, 12, 13, comma 6, 14 e 16, a meno che detti rifiuti siano stoccati in una struttura di deposito dei rifiuti di categoria A.**”



La lettera r) dell'Art. 3 del D.Lgs. 117/2008 "**Definizioni**" stabilisce, al comma "e", la definizione di "**terra non inquinata: terra ricavata dallo strato più superficiale del terreno durante le attività di estrazione e non inquinata, ai sensi di quanto stabilito all'articolo 186 decreto legislativo n. 152 del 2006**".

Lo stesso ISPRA nel "Quaderno 8/2014" avente per titolo "*I rifiuti da attività estrattiva alla luce della direttiva 2006/21/CE (D.lgs. 30 maggio 2008 n. 117)*" **individua tra i rifiuti di estrazione il "terreno vegetale di copertura e materiale di alterazione superficiale"**.

Inoltre, le terre non inquinate, se stoccate in attesa del loro riutilizzo nelle aree interne all'area di cava, per un tempo inferiore a tre anni, non sono classificabili come strutture di deposito dei rifiuti di estrazione, come prevista dal D.Lgs. 117/08 art. 2 comma 3.

Pertanto le terre non inquinate, in qualità di rifiuti di estrazione, devono essere riportate nel **Piano di gestione dei rifiuti di estrazione**, di cui all'art. 5 del citato decreto e per esse è esclusa l'applicazione dei seguenti articoli:

- art. 7 "domanda e autorizzazione", procedura che prevede anche la redazione del piano finanziario e la stima dei costi di realizzazione, gestione e chiusura della struttura di deposito da assicurare con garanzia finanziaria (art. 14);
- art. 8 "Partecipazione del pubblico";
- art. 11 "Costruzione e gestione delle strutture di deposito", commi 1 e 3;
- art. 12 "Procedure per la chiusura delle strutture di deposito";
- art. 13 "Prevenzione del deterioramento dello stato delle acque e del suolo", comma 6;
- art. 14 "Garanzie finanziarie";
- art. 16 "Effetti transfrontalieri".

Il piano di gestione, redatto a norma del comma 3 dell'art. 5 del citato decreto, **deve essere presentato per l'ottenimento dell'autorizzazione dell'attività estrattiva all'autorità competente che lo approva e ne controlla l'attuazione.**

Inoltre, per la "*terra non inquinata*", il D. Lgs. 117/08 fa riferimento all'articolo 186 del D. Lgs. 152/06, "*Terre e rocce da scavo*", che stabiliva le condizioni nel rispetto delle quali le terre e rocce da scavo, ottenute come sottoprodotto, potevano essere utilizzate "*per rinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati*". Ad oggi l'art. 186 risulta abrogato dal D. Lgs. 205/2010, a decorrere dall'entrata in vigore del D.M. 161/2012. Il 22 agosto 2017 è entrato infine in vigore il DPR 13 giugno 2017, n. 120, ovvero il nuovo regolamento sulla "*Disciplina semplificata delle terre e rocce da scavo*", il quale ha abrogato anche il D.M. n. 161/2012. Si ricorda che il DPR 120/17 detta disposizioni relative, fra le altre cose (vedi art. 1 c. 1 lettera c e art. 24), anche "*all'utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti*".

In conclusione, qualora non siano presenti indicazioni specifiche nell'atto autorizzativo della cava circa il Piano di Gestione dei Rifiuti di estrazione, il riutilizzo del terreno di copertura per il ripristino sia condizionato alla verifica della non contaminazione del materiale ai sensi dell'art. 24 c. 1 del DPR 120/17, in quanto è lo stesso D. Lgs. 117/08 ("terra non inquinata"), che rimanda alla disciplina dell'art. 186 (oggi abrogato e sostituito dal DPR 120/17) per attribuire la qualifica di "non inquinata".



Considerato che nessuno dei riferimenti normativi indicati definisce il numero minimo di campioni da prelevare in funzione del volume totale scavato, è opportuno che siano definiti appositi indirizzi regionali da parte del Servizio competente in materia applicativi circa il piano di campionamento e la caratterizzazione analitica.

<i>Ing. Domenico Longhi (Presidente Delegato)</i>	<i>FIRMATO DIGITALMENTE</i>
<i>ing. Giovanni Cantone (delegata)</i>	<i>FIRMATO ELETTRONICAMENTE</i>
<i>dott. Gabriele Costantini (delegato)</i>	<i>FIRMATO ELETTRONICAMENTE</i>
<i>ing. Eligio Di Marzio (delegato)</i>	<i>FIRMATO ELETTRONICAMENTE</i>
<i>dott. Sabatino Belmaggio</i>	<i>FIRMATO ELETTRONICAMENTE</i>
<i>ing. Vittorio Di Biase</i>	<i>FIRMATO ELETTRONICAMENTE</i>
<i>ing. Giovanni Antonio Ruscitti (delegato)</i>	<i>FIRMATO ELETTRONICAMENTE</i>
<i>dott. Paolo Torlontano (delegato)</i>	<i>FIRMATO ELETTRONICAMENTE</i>
<i>dott.ssa Luciana Di Croce (delegata)</i>	<i>FIRMATO ELETTRONICAMENTE</i>

*La Segretaria Verbalizzante*  
*dott.ssa Paola Pasta (segretaria verbalizzante)*

